

1500

AU. 16

Atto di transazione

24 OTT. 2014

L'anno 2014, il giorno 20 del mese di ottobre, presso la Direzione della ASL - Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari -----

sono presenti : -----

La ASL - Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (P.I. 02261430926), con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca n. 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante dott. Emilio Simeone codice fiscale SMN MSL 45M29E281V(di seguito ASL), con l'assistenza dell'avv. Paola Trudu; -----

La Struttura sanitaria C.R.M. S.r.l. - Centro Diagnostica per Immagini, corrente in Cagliari nella Via Chironi n. 20, partita IVA 01941370924, in persona del legale rappresentante dott. Maurizio Puddu (codice fiscale PDD MRZ 52H09 B354D), con l'assistenza dell'avv. Stefano Porcu; -----



Premesso che: -----

- la Struttura e la ASL hanno stipulato un contratto per l'acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per il triennio 2013/2015 pattuendo i relativi tetti annui di spesa; -----

- la Struttura, ritenendo illegittimi i tetti di spesa assegnati, ha presentato ricorso nanti il TAR Sardegna (n. 783/2013) per chiederne l'annullamento, intendendo ottenere - in separata sede - anche il risarcimento degli ingenti danni patiti; -----

- la Struttura, inoltre, ha impugnato l'art. 9 del contratto nella parte in cui ha imposto il CUP quale canale esclusivo e non concorrente di prenotazione delle prestazioni, chiedendo l'applicazione dell'art. 9 dello schema tipo di contratto approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 51/19 del 28.12.2012; -----

- il TAR Sardegna, in accoglimento di numerosi identici ricorsi (es., sentenza n. 762/2014), ha annullato i tetti di spesa assegnati dalla ASL e la disciplina contrattuale inerente il regime del CUP (ritenendo necessaria l'applicazione della disciplina approvata dalla Giunta regionale con



1

la sopra richiamata Deliberazione); -----

- la ASL intende procedere alla rideterminazione, in via riconvenzionale e transattiva, del tetto di spesa della Struttura per il 2013/2015, nel rispetto del bilanciamento tra i limiti massimi del finanziamento complessivo ricevuto per ciascuno degli anni 2013/2015 dalla Regione Autonoma della Sardegna con la Deliberazione n. 51/19 del 28.12.2012 (e, quindi, senza alcun onere ulteriore) e la capacità erogativa della Struttura; -----

- la Struttura, accettando i nuovi tetti di spesa, rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti della ASL, e rinuncia, altresì, alla rifusione delle spese di giudizio; -----

- è, pertanto, intendimento delle parti comporre la lite e prevenirne di nuove (soprattutto di carattere risarcitorio), facendosi reciproche concessioni; -----

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: -----

Art. 1 – La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; -----

Art. 2 – L'art. 11 del contratto è sostituito, con decorrenza 01.01.2013, dal seguente: -----

"Art. 11 - Tetto di spesa. Il tetto di spesa netto previsto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale nel presente contratto è comprensivo di quelli indicati nel contratto stipulato in data 3.01.2013 e 7.03.2013 è il seguente: -----

- anno 2013: € 2.010.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 167.500,00; -

- anno 2014: € 1.945.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 162.083,33; -

- anno 2015: € 1.945.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 162.083,33; -

Nei limiti del tetto di spesa netto di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto delle soglie minime (in termini di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y: i volumi di prestazioni indicati nell'allegato Y vengono proporzionalmente incrementati fino al raggiungimento del nuovo tetto. -----

La struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa contrattato, oltre il quale si

applicherà la decurtazione tariffaria di cui all'art. 12 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto lordo, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate. -----

Il tetto di spesa lordo annuale previsto è il seguente: -----

- anno 2013: € 2.020.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 168.333,33; -

- anno 2014: € 2.000.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 166.666,66; -

- anno 2015: € 2.010.000, corrispondente ad un importo mensile medio di € 167.500; ----

Art. 3. Entro il termine di giorni quindici dalla sottoscrizione del presente contratto, la Struttura provvederà ad emettere le fatture a conguaglio per il periodo gennaio /dicembre 2013 e gennaio / settembre 2014; la ASL provvederà al pagamento entro i successivi quindici giorni.



Art. 4 - L'art. 9 del contratto è sostituito, con decorrenza 1.01.2013, dal seguente: -----

"Art. 9 - CUP Regionale e debito informativo -----

Su richiesta dell'Azienda, la Struttura accetta che l'accesso alle prestazioni oggetto del presente contratto avvenga, nei limiti dei volumi di attività contrattuali e accreditati, anche attraverso il CUP regionale, opportunamente definito con le corrispondenti agende informatizzate di prenotazione "classi di priorità" e l'Azienda è tenuta a provvedere all'attività di registrazione degli appuntamenti (prenotazione / disdette anche per le strutture oltre a garantire tutta l'attività di coordinamento con tutte le strutture eroganti. -----

La mancata accettazione comporta una riduzione del 19% del tetto di spesa contrattato.

La struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo "file C e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente", nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR /(sistema in-



formativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione".

Art. 5 - Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente, rinunciando irrevocabilmente e definitivamente a qualsiasi reciproca pretesa di qualsiasi titolo o natura e conseguente al contenzioso proposto nanti il TAR Sardegna.

La Struttura rinuncia espressamente agli effetti della sentenza del TAR Sardegna e la ASL a proporre impugnativa avverso la stessa, accettando quanto contenuto nel presente atto a titolo di definitiva tacitazione delle reciproche pretese e di definitiva regolamentazione del rapporto contrattuale.

Art. 6 - Per tutto quanto non previsto e pattuito nel presente atto, trovano integrale conferma e applicazione tutte le altre pattuizioni del contratto meglio richiamato in premessa.

Art. 7 - Sottoscrivono il presente atto gli avvocati Paola Trudu per la ASL e Stefano Porcu per la Struttura, ai fini dell'autentica delle sottoscrizioni e della rinuncia al vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 68 R.D. 27.11.1933 n. 1578;

Dott. Emilio Simeone

Dott. Maurizio Puddu

Avv. Paola Trudu

Avv. Stefano Porcu

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

Il presente allegato è composto di n° 4 pagine

N. 1500 DEL 24 OTT. 2014

IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI
(Avv. Paola Trudu)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Sergio Salis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ugo Scallii)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emilio Simeone)